



TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Procedure Concorsuali

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il Giudice Delegato

letto il ricorso depositato nell'interesse di [REDACTED], rappresentato per procura in atti dall'avv. Fernando Rinaldi, inteso a richiedere l'apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *ter*, l. n. 3/12 (l.s.);

esaminata la relazione particolareggiata depositata dal gestore della crisi nominato dall'O.c.c., dott. Emanuele Carrino, la quale risulta corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 14 *ter*, commi 2 e 3, l.s.;

rilevato che:

- ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 comma 2, lett. a) e b), l.s.;
- la proposta soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter*, l.s.;
- la documentazione prodotta ai sensi della predetta norma consente di ricostruire i debiti, le ragioni dell'indebitamento e la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- nella relazione si è dato conto della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e che allo stato degli atti, sulla scorta di quanto attestato e ricostruito dall'O.c.c. in ordine agli atti dispositivi compiuti dal ricorrente e all'impiego delle relative somme, non è dato ravvisare (quantomeno nel quinquennio anteriore) la sussistenza di atti in frode ai creditori, riservandosi ogni ulteriore giudizio in punto di meritevolezza ai fini e nell'ambito della eventuale procedura di esdebitazione *ex art. 14 terdecies*, l. n. 3/12;
- risultano, altresì, indicate le spese prededucibili della procedura sin qui maturate; in ogni caso, i crediti maturati dai professionisti che abbiano assistito il ricorrente – e che per poter partecipare al riparto dell'attivo sono comunque tenuti a presentare domanda di partecipazione alla liquidazione *ex art. 14 septies* l.s. nel rispetto delle relative prescrizioni – dovranno essere fatti oggetto, al pari di ogni altro credito, di doverosa verifica da parte del liquidatore in sede di predisposizione del progetto di stato passivo *ex art. 14 septies* l.s., affinché ne sia valutata, ai fini della eventuale motivata ammissione, la congruità alle pertinenti tariffe professionali, tenuto conto, in particolare, dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della prestazione in relazione alla qualità ed alla quantità dell'attività professionale resa in favore dei sovraindebitati e del fondamentale principio di economicità delle procedure concorsuali;
- i compensi dell'avvocato e dell'advisor derivanti dall'attività relativa alla presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione, ancorché prededucibili, devono essere soddisfatti in via postergata rispetto al credito ipotecario, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 *duodecies* co. 2, l.s., non trattandosi, peraltro, di “*spese di procedura*”;
- in ogni caso anche i pagamenti dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura, e con essi i crediti maturati dall'O.c.c. e dai professionisti che abbiano assistito i sovraindebitati ricorrenti, non potranno che essere pagati solo all'esito del deposito del progetto di riparto – se del caso parziale – delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni, da distribuire comunque nel rispetto dei criteri di graduazione e proporzione ove l'attivo non sia presumibilmente sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni;
- nell'ipotesi in cui il giudice disponga che l'organismo svolga anche le funzioni di liquidatore ai sensi dell'art. 15 l.s., il compenso, da determinarsi – se conforme a legge e salvo verifica – sulla scorta della pattuizione intercorsa con il debitore ai sensi dell'art. 14 d.m. n. 202/2014 deve considerarsi unico ed unitario, deponendo nel senso della unicità l'espressa previsione

di cui agli artt. 17 e 18 del citato d.m. 202/14, l'analogia norma posta dall'art. 16 dello stesso decreto, nonché il doveroso ossequio al richiamato principio di economicità e di contenimento dei costi delle procedure di ristrutturazione, ora espressamente enunciato dall'art. 6 CCI anche per le procedure di sovraindebitamento, tanto più in ragione della più avvertita funzione economico-sociale ad esse sottesa;

preso atto che la relazione, allo stato, contempla il reperimento delle risorse necessarie a soddisfare i creditori ammessi al passivo attraverso l'impiego mensile di una quota della retribuzione (approssimativamente indicati in euro 500,00), dedotto quanto occorra per il mantenimento del medesimo ricorrente e dei propri figli minori;

considerato che:

- ai sensi dell'art. 14-*undecies* l.s. costituiscono oggetto della liquidazione – la quale deve svolgersi resto nel rispetto della *par condicio creditorum* ai sensi dell'art. 14 *octies* l.s. – anche i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la relativa conservazione, i quali concorreranno ad integrare l'inventario di cui all'articolo 14 *ter*, comma 3 l.s.;
- la natura concorsuale della procedura della liquidazione del patrimonio (art. 6 co. 1, l.s.) e la relativa assimilazione strutturale e funzionale al fallimento (in particolare nella misura in cui si tenga conto dell'effetto dello spossessamento che consegue alla apertura della liquidazione e della individuazione di una massa attiva che il liquidatore, di nomina giudiziale, deve destinare ai creditori ammessi al passivo), ostano alla ultrattiva efficacia dei prelievi datoriali operati in favore dei creditori sugli emolumenti reddituali del sovraindebitato in forza dei provvedimenti di assegnazione emessi dal giudice all'esito della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi o in conseguenza della cessione del relativo quinto sottoscritta in sede di stipula del contratto di finanziamento (arg. ex artt. 42 e 44 l.f., artt. 14 *quinquies* co. 2, lett.b) e 14 *undecies*, l.s.); con la conseguenza che per effetto della apertura della procedura di liquidazione del patrimonio detti prelievi non potranno essere più operati e gli emolumenti, trattandosi di crediti stipendiali futuri, dovranno essere rimessi (fatto salvo quanto occorra al mantenimento del ricorrente come appresso specificato) nella disponibilità del liquidatore, in vista del soddisfacimento dei creditori nel rispetto della *par condicio* e delle cause legittime di prelazione;
- dall'attivo liquidabile da destinare ai creditori devono restare escluse, ai sensi dell'art. 14 *ter* co. 6 lett. b), l.s., le risorse reddituali rinvenienti (quali crediti futuri) dalla retribuzione mensile nei limiti di quanto occorra alle spese necessarie al mantenimento dello stesso ricorrente e dei propri figli minori;
- alla stregua di un'interpretazione sistematica della disciplina della liquidazione del patrimonio e dell'intero plesso della legge n. 3/12 sì come di recente integrata e modificata dalla L. n. 176/20, al fine di determinare l'importo da escludere dalla liquidazione occorre tener conto, anche in vista del necessario temperamento tra le ragioni del sovraindebitato e quelle dei creditori: - della soglia minima prevista ai fini dell'accesso alla esdebitazione del debitore incapiente ex art. 14 *quaterdecies* co. 2, l.s., poiché soltanto al di là di essa e, quindi, in presenza di "utilità" da "offrire ai creditori" può prefigurarsi la fattispecie della liquidazione; - della misura (im)pignorabile fissata dall'art. 545 c.p.c., poiché espressamente richiamata dall'art. 14 *ter* co. 6, l.s.; - delle esigenze del debitore nel singolo caso concreto sì come documentate in atti;

ritenuto che:

- tenuto conto quale limite minimo della soglia di incapacienza prevista dall'art. 14 *quaterdecies* stabilita in relazione ai parametri di cui all'allegato 1 del d.p.c.m. n. 159/13 (€ 702,42), nonché di quanto dal ricorrente dovuto a titolo di mantenimento dei due figli minorenni (€ 425,73) e delle spese medie mensili da costui sostenute – le quali tuttavia, in ossequio al detto bilanciamento di interessi devono risultare maggiormente contenute nel corso del quadriennio

–, dalla liquidazione debba restare escluso il reddito del ricorrente nella misura “complessiva” di € **1.200,00** necessaria al detto mantenimento, mentre ogni eccedenza va rimessa nella disponibilità della procedura;

- l’istanza del ricorrente di poter continuare ad occupare la propria abitazione sino alla relativa alienazione meriti accoglimento, giacché consente di implementare le risorse reddituali da destinare al soddisfacimento della massa dei creditori;
- in virtù di quanto attestato dal gestore della crisi anche nel corso dell’udienza secondo argomentazioni di ragionevole attendibilità, dalla liquidazione dei beni (ivi compresi quelli che ai sensi dell’art. 14-*undecies* l. n. 3/12 potranno sopravvenire nei quattro anni successivi al deposito della domanda ed oltre, sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione) possa residuare un’eccedenza non trascurabile da destinare a “tutti” i creditori, ivi compresi quelli chirografari;
- la domanda soddisfatta, pertanto, i requisiti richiesti dalla legge di cui agli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies*, l.s., sicché può disporsi l’apertura della procedura di liquidazione affidando la funzione di liquidatore (in difetto di rilevati profili ostativi, specie in punto di incompatibilità e di anche solo potenziale conflitto di interesse) al medesimo gestore della crisi, tenuto conto, a tal fine, della misura dell’attivo da liquidare in rapporto all’entità dei crediti da soddisfare ed alle spese pattuite in prededuzione, in tale evenienza meglio prestandosi l’unicità dell’incarico– e del compenso– a soddisfare l’immanente principio di economicità della procedura nell’interesse del ceto creditorio e delle prospettive di esdebitazione;

P.Q.M.

visto l’art. 14-*quinquies*, l. n. 3/2012;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED]

NOMINA

liquidatore il gestore della crisi incaricato dall’O.c.c., dott. Emanuele Carrino;

DISPONE

che la presente procedura rimanga aperta a norma dell’ultimo capoverso dell’art. 14 *quinquies*, l. n. 3/12, sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, anche ai fini di cui all’art. 14 *undecies*, l. n. 3/12, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all’art. 14 *novies* co. 5, l. n. 3/12 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14-*ter*, l. n. 3/12;

INVITA

il liquidatore a valutare, in vista del miglior soddisfacimento dei creditori, l’opportunità di subentrare nelle procedure esecutive pendenti alla data di apertura della procedura di liquidazione, tenuto conto del relativo stato, ai sensi del secondo comma dell’art. 14-*novies*, nonché di rinunziare alla liquidazione dei beni mobili se privi di effettivo valore economico;

PRESCRIVE

che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione agli immobili offerti in liquidazione;
- comunichi il presente decreto al datore di lavoro/ente previdenziale;

- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, autorizzandolo al prelievo delle somme necessarie al fine di dar corso ai pagamenti, previa presentazione di apposita istanza con contestuale separato deposito di mandato dematerializzato conformemente alle linee guida in materia pubblicate sul sito web del Tribunale e provvedendo in ogni caso a depositare nota contabile del pagamento all'esito dell'operazione, nonché rendiconto periodico della gestione in occasione del deposito delle relazioni semestrali;
- proceda nei termini previsti dalla legge all'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione ed alle comunicazioni così come previsto dall'art. 14-*sexies* l. n. 3/12;
- ordini formalmente al debitore, in occasione del primo inventario, di comunicare la sopravvenienza di nuovi beni e provveda, in tale evenienza, ad aggiornare l'inventario entro 8 giorni da tale comunicazione, curando il deposito e la custodia dei beni sopravvenuti;
- provveda, quindi, alla formazione dello stato passivo ex art. 14-*octies* ed alla liquidazione del patrimonio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- depositi, ove le attività liquidatorie lo consentano, un progetto di riparto parziale ogni sei mesi al fine di procedere, mediante autorizzazione ex art. 14-*novies* e previa comunicazione al debitore e ai creditori, alla distribuzione delle somme disponibili ricavate dalla liquidazione nel rispetto dell'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo;
- curi la tenuta del libro giornale della procedura in forma elettronica allegandone l'estratto ad ogni relazione semestrale;
- provveda, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, a dare pubblicità alla domanda del debitore ed al presente decreto mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;
- depositi, allo scadere di ciascun semestre, una relazione informativa circa lo stato della procedura (mediante sintetico rapporto riepilogativo delle attività compiute, del conto della gestione e delle risorse presenti sul conto intestato alla procedura allegandovi il relativo estratto), indicando altresì se il singolo ricorrente: i) stia cooperando al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili e senza in alcun modo ritardarne lo svolgimento; ii) abbia svolto – ove inoccupato – nei quattro anni di cui all'art. 14-*undecies*, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle sue competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

DISPONE

che ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 5, lett. b), sulla scorta dei documenti esaminati, resti escluso dalla liquidazione il reddito percepito dal ricorrente entro la misura di € 1.200,00, ogni somma eccedente dovendo essere destinata al riparto;

che, conseguentemente, il datore di lavoro/ente previdenziale provveda su richiesta del liquidatore, a partire dal mese successivo alla comunicazione del presente decreto da parte del liquidatore, all'accredito mensile, sul conto corrente intestato alla procedura, delle somme eccedenti l'importo indicato nel punto che precede, rimettendo invece la residua misura degli emolumenti mensili, entro i precisati limiti, nella disponibilità diretta del ricorrente;

che il ricorrente provveda a comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata, conseguita a qualsiasi titolo nel corso del quadriennio di cui all'art. 14-*undecies* l. n. 3/12;

AUTORIZZA

il ricorrente ad abitare nell'appartamento sito in Statte (Ta) alla via B. Galuppi n. 2 a condizione che non ostacoli le operazioni di vendita e che abbandoni l'immobile al momento della sua

aggiudicazione, dovendosi in caso contrario reputare il presente decreto titolo esecutivo per il relativo rilascio

ORDINA

la consegna o il rilascio di tutti gli altri beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione in favore del liquidatore nominato – anche quelli che in futuro vi fossero ricompresi – perché ne assuma la custodia, disponendo che il presente provvedimento, che costituisce titolo esecutivo, sia posto in esecuzione a cura dello stesso liquidatore;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto all'O.c.c. ed al difensore del ricorrente.

Taranto, 24 ottobre 2022.

Il Giudice Delegato

Italo Federici

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it